

Il giudice, sciogliendo la riserva che precede, osserva quanto segue.

1. Persiste prova scritta del credito, atteso che [redacted] ha prodotto in giudizio le polizze fideiussorie rilasciate al Comune di [redacted] committente di [redacted] [redacted] (n. 2018/[redacted] quale cauzione definitiva e n. 2018/[redacted]), a garanzia della restituzione dell'anticipazione - doc. 1 fasc. monitorio), la richiesta di escussione da parte del Comune, a seguito di risoluzione per grave inadempimento, da parte del Comune, del contratto di appalto (doc. 2 fasc. monitorio), le contabili di pagamento (doc. 3 fasc. monitorio).

2. Le appendici di polizza, regolanti i rapporti tra Contraente e Garante, espressamente prevedono la rinuncia della contraente a eccepire, in sede di regresso, le eccezioni di cui all'art. 1952 c.c., pertinenti all'obbligazione principale rimasta inadempita.

Malgrado la rinuncia alle eccezioni ex art. 1952 c.c., resta pur sempre ferma l'*exceptio doli*, obbligo pertinente al rapporto di mandato tra ordinante e garante (banca o assicurazione), che il garante è tenuto a adempiere con diligenza e secondo buona fede, rifiutando il pagamento in presenza di prova liquida di abusività dell'escussione. Il mancato esercizio dell'eccezione comporta, a sua volta, perdita della rivalsa nei confronti dell'ordinante (Cass. 11.2.2008 n. 3179 tra molte).

Al riguardo, s'è affermato – e non v'è ragione di discostarsi da quest'indirizzo – che il garante ha l'obbligo di levare l'*exceptio doli*, rifiutando il pagamento della, soltanto quando è in possesso di una prova liquida dell'abuso ossia “risulta evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causa” (vedi per tutti, in questi termini, Cass. sez. un. 18.2.2010 n. 3947). Cfr. ancora Trib. Milano 25.2.2008 (in Banca Borsa tit. cred. 2010, II, 375) che ha escluso che il garante possa essere tenuto a levare l'*exceptio doli* in presenza di meri dubbi sull'inadempimento dell'ordinante.

È altresì comunemente affermato, anche sulla scorta di indirizzi maturati nella giurisprudenza sulle garanzie bancarie internazionali, che l'esistenza di una “genuina controversia” relativa alla buona esecuzione del contratto principale basta a escludere la ricorrenza di un abuso nell'escussione.

Ciò fondamentalmente per due ordini di considerazioni. (a) Una controversia non *ictu oculi* pretestuosa sul contratto principale determina un'oggettiva dubbio della lite, che confligge con lo standard di certezza e incontestabilità che la giur. suole richiedere per accogliere l'*exceptio doli*. (b) In ogni caso, non può farsi indebitamente carico alla banca garante di delibare l'esito della lite in base a elementi che cadano al di sotto della soglia della certezza e incontrovertibilità, poiché ciò implicherebbe: (b1) l'onere di svolgere indagini di fatto e valutazioni (gravità dell'inadempimento; tollerabilità dei ritardi o difetti ecc.) che essa banca, anche secondo un canone di buona fede e correttezza nell'esecuzione, non è tenuta a fare in ragione della sua posizione contrattuale e neppure è in grado di fare perché il contratto principale è e resta, nonostante la promessa di pagamento a richiesta semplice o motivata, del tutto estraneo alla sua sfera conoscitiva e organizzativa; (b2) l'esposizione della banca al duplice rischio di perdere reputazione, il c.d. *credit standing* (se levando l'*exceptio doli* rifiuta di onorare una garanzia che doveva essere pagata) oppure di perdere la rivalsa (nel caso contrario, ove paghi anziché levare l'eccezione).

L'eccezione non può dunque consistere nella semplice allegazione di “circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore”, né il dolo (o abuso) può consistere nell'esercizio della propria pretesa, da parte del beneficiario, in dissenso col debitore, ma occorre invece che “il creditore [...] abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della vicenda, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui” (così in massima Cass. 31.7.2015 n. 16213).

Nel caso di specie, è indiscusso che [redacted] abbia iniziato, pochi giorni prima del pagamento della garanzia da parte di [redacted], un procedimento per ATP avanti al Tribunale di [redacted] (doc. 7 conv.), convenendo sia il Comune committente, sia [redacted]. Questo non implica



tuttavia “abuso” nell’escussione, ma al più “genuina controversia”, che non toglie legittimità all’escussione, né alla rivalsa, salvi e impregiudicati i diritti di Simar nei confronti del Comune.

**3.** In ultimo, l’opponente eccepisce la sospensione delle scadenze sostanziali e processuali, prevista dall’art. 20 della legge n. 44/1999, recante provvidenze alle vittime di usura. Il provvedimento di sospensione è stato concesso dal Pubblico Ministero di ●●● in data ●●1.2019, per la durata di 300 giorni, corretta poi in due anni in forza della novella del dl 4.10.2018 n. 113 (conv. in legge 1.12.2018 n. 132).

Secondo il condiviso orientamento di legittimità, “la disciplina dettata dalla [L. n. 44 del 1999, art. 20](#), primi quattro commi, mirando a realizzare, attraverso la sospensione da un lato dei termini sostanziali per il pagamento dei debiti pecuniari e dall’altro dei termini processuali per il relativo accertamento, un bilanciamento tra l’interesse dei creditori all’adempimento e l’esigenza di verificare il nesso eziologico tra la difficoltà dell’adempimento e la genesi criminale del debito. determina un’indubbia alterazione delle ordinarie relazioni civili, la cui operatività, pur trovando giustificazione nell’interesse pubblico alla tutela delle posizioni debitorie, deve ritenersi necessariamente circoscritta ad ipotesi tassative” di modo che “mentre per i crediti aventi rapporto con i reati indicati dalla legge occorre tener conto della proroga della relativa scadenza prevista dalla norma in esame, che ne determina la temporanea inesigibilità, per gli altri crediti trovano applicazione le regole ordinarie” (in motivazione, Cass. 20.1.2017 n. 1582).

L’ambito di sospensione dei termini di pagamento è chiaramente definito dai commi 1 e 2 dell’art. 20 con riguardo agli “adempimenti amministrativi”, al “pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari” e agli “adempimenti fiscali”. La giur. di legittimità, sia pure pronunciandosi su dichiarazioni di fallimento, nelle quali viene in considerazione la complessiva situazione debitoria dell’imprenditore più che lo specifico debito, tende ad allargare in linea di principio la portata della sospensione ex art. 20 anche ad “altri debiti pecuniari di natura civilistica” e nondimeno non ha formulato un criterio di selezione, definitivo e plausibile, che consenta di distinguere “debiti critici rispetto al reato” (Cass. 12.12.2012 n. 22756) o “ogni situazione debitoria incisa anche indirettamente da tali reati” (da ultimo Cass. 12.9.2019 n. 22787), ai quali la sospensione dei termini di pagamento deve applicarsi, e altri debiti che continuano a essere governati dalle regole ordinarie.

Poiché, come ha ricordato in citazione l’opponente, il giudice civile non può accedere agli atti d’indagine, né richiedere informazioni all’autorità inquirente non può che essere onere dello stesso debitore, anche in ragione di un elementare di vicinanza alla prova, fare chiarezza sul complesso della sua esposizione debitoria, sulle provvidenze richieste ecc. al fine di dimostrare – anziché limitarsi a postulare – che il debito di cui si discute è stato anche solo indirettamente inciso dal reato di usura.

Questa prova non è stata ad oggi offerta e pertanto non v’è motivo di disconoscere l’esigibilità dell’obbligazione.

**4.** In ultimo, sussistono le condizioni per la concessione della provvisoria esecutività, atteso che l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.

PQM

Visto l’art. 648 c.p.c. concede la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto. Fermi i provvedimenti di udienza.

Si comunichi

Torino 22.5.2020

Il Giudice

dott. Enrico Astuni

